Cassazione penale sez. V, 07/10/2021, n.115

RITENUTO IN FATTO

- 1. Con sentenza del 14/10/2020 la Corte dâ??appello di Lâ??Aquila ha confermato la decisione di primo grado, quanto allâ??affermazione di responsabilità di I.C. e D.S., in relazione al reato di furto aggravato (art. 624 c.p., art. 625 c.p., comma 1, n. 2) di energia elettrica.
- 2. Nellâ??interesse delle imputate sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione. 3. Il ricorso proposto nellâ??interesse della I. Ã" affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dallâ??art. 173 disp. att. c.p.p..
- 3.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione di legge, rilevando: a) che erroneamente il capo di imputazione aveva individuato la persona offesa nellâ??Azienda territoriale per lâ??edilizia residenziale (ATER) di Pescara, dal momento che, per effetto della rivalsa di questâ??ultima nei confronti dei condomini, il depauperamento patrimoniale riguardava i vicini; b) che, pertanto, la denuncia presentata dallâ??ATER, poiché non proveniva dalla persona offesa, non aveva alcun valore; c) che neppure era ravvisabile la contestata circostanza aggravante dal momento che, per manomettere i contatori, liberamente accessibili, era sufficiente svitare una vite e collegare un cavo di rame al dispositivo condominiale, talché il ripristino della situazione anteriore era agevole, non comprometteva la fruibilità del servizio e non rendeva il bene inidoneo alla sua destinazione.
- 3.2. Con il secondo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale, dal momento che il fatto dovrebbe essere sussunto nella fattispecie incriminatrice di cui allâ??art. 646 c.p., alla stregua della giurisprudenza di legittimità che valorizza la circostanza secondo la quale colui che sottragga energia elettrica, allacciandosi alla rete condominiale, si trova in una situazione di compossesso, unitamente agli altri condomini, dellâ??energia.
- 3.3. Con il terzo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale, dal momento che lâ??escussione dibattimentale non aveva consentito di dimostrare che la ricorrente avesse fruito dellâ??energia né che avesse manomesso il contatore.
- 3.4. Con il quarto motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione alla mancata applicazione dellâ??art. 131-bis c.p..
 - 4. Il ricorso proposto nellâ??interesse della D. Ã" affidato ai seguenti motivi.
- 4.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui allâ??art. 625 c.p., comma 1, n. 2, dal momento che la sentenza impugnata non aveva illustrato le ragioni a sostegno di tale conclusione. Secondo la ricorrente, lâ??esclusione della circostanza aggravante dovrebbe comportare lâ??improcedibilità per difetto

di querela proveniente dal soggetto legittimato (lâ??Enel e non lâ??ATER).

4.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dellâ??art. 646 c.p., svolgendo considerazioni analoghe a quelle di cui al secondo motivo del primo ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Logicamente preliminare \tilde{A} " la questione, prospettata nel secondo motivo di entrambi i ricorsi, dellà??invocata riqualificazione del fatto come appropriazione indebita.

La doglianza Ã" infondata.

Poiché sin dal capo di imputazione la condotta Ã" descritta nei termini di un collegamento abusivo ai cavi elettrici a valle del contatore condominiale di un edificio dellâ??ATER di Pescara, le ricorrenti richiamano Sez. 5, n. 57749 del 15/11/2017, Martorana, Rv. 271989 â?? 01, secondo la quale integra il reato di cui allâ??art. 646 c.p. (e non quello di sottrazione di cose comuni) la condotta del condomino il quale, mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, si impossessi di energia elettrica destinata allâ??alimentazione di apparecchi ed impianti di proprietà comune.

La conclusione, di recente ripresa da Sez. 5, n. 29121 del 11/09/2020, Sayad, non massimata, rinviene i propri precedenti in Sez. 2, n. 13551 del 21/03/2002, Venturi, Rv. 221837 â?? O e Sez. 2, n. 4316 del 26/09/1995 â?? dep. 26/04/1996, Rullo, Rv. 204758 â?? 01 e muove dalla premessa che lâ??energia elettrica sottratta, una volta transitata dal contatore che registra i consumi del condominio, costituisca energia appartenente pro quota anche al condomino che la sottragga; di conseguenza sia costui, sia gli altri condomini, in ragione del comune possesso, tengono una condotta indebitamente appropriativa qualora la consumino nella parte a ciascuno di loro dovuta e la utilizzino al di fuori della stretta sorveglianza degli altri condomini, esercitando, quindi, un autonomo potere dispositivo del bene.

Va sottolineato che le decisioni appena indicate identificano i termini della??alternativa qualificatoria nel rapporto tra appropriazione indebita e sottrazione di cose comuni di cui alla??art. 627 c.p. (oggetto di abrogazione da parte del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, art. 1, comma 1, lett. d, il cui art. 4 ha delineato uno speculare illecito civile del quale si dirA infra).

2. Siffatta soluzione non appare persuasiva.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la distinzione tra il delitto di cui allâ??art. 646 c.p. e i delitti nei quali la condotta ha natura di sottrazione e non di appropriazione risiede

nellâ??esistenza nel primo caso e non nei secondi di un già acquisito ed autonomo potere dispositivo dellâ??agente sul bene (v., ad es., Sez. 4, n. 54014 del 25/10/2018, Veccari, Rv. 274749 â?? 0; Sez. 4, n. 10638 del 20/02/2013, Santoro, Rv. 255289 â?? 0; Sez. 4, n. 23091 del 14/03/2008, Esposito, Rv. 240295 â?? 0) da identificarsi come potere di fatto che si esercita al di fuori del controllo di chi disponga di un potere giuridico maggiore.

In tema di distinzione tra furto e appropriazione indebita, \tilde{A} " pertanto decisiva lâ??indagine circa lâ??esistenza di siffatto potere di autonoma disponibilit \tilde{A} sul bene.

Se questo sussiste, il mancato rispetto dei limiti in ordine alla utilizzabilit \tilde{A} del bene integra il reato di appropriazione indebita; in caso contrario, \tilde{A} " configurabile il reato di furto.

Dâ??altra parte, lâ??autonomo potere dispositivo in questione non Ã" ravvisabile nella semplice esistenza di rapporto materiale con la cosa, determinato da un affidamento condizionato a determinati adempimenti e conseguente ad un preciso rapporto giuridico (ad es., di lavoro), soggetto ad una specifica regolamentazione.

Per questa ragione, si Ã" ritenuto che si configuri il reato di furto e non di appropriazione indebita nel caso del dipendente di una ditta di trasporti che sottragga la merce a lui affidata (Sez. 4, n. 10638 del 20/02/2013 cit.; Sez. 4, n. 23091 del 14/03/2008 cit.) o nel caso dellâ??impossessamento di diversi elementi di un immobile â?? quali le porte, i radiatori e un armadio a muro â?? oggetto di vendita allâ??incanto, operato dai precedenti proprietari nel periodo in cui, dopo la vendita, erano stati autorizzati dallâ??acquirente a ritardarne il rilascio (Sez. 4, n. 54014 del 25/10/2018 cit.)

Ora, lâ??energia della quale i singoli condomini (e, per effetto di eventuali contratti che attribuiscano diritti personali di godimento, anche i conduttori) possono disporre â?? ossia lâ??oggetto del potere dispositivo che questi ultimi possono esercitare attivando, con gli interruttori allâ??uopo predisposti, lâ??erogazione dellâ??energia stessa â?? Ã" lâ??energia che, transitando attraverso il contatore, serva in concreto le parti comuni o i beni comuni.

Al contrario, la condotta, variamente realizzata, attraverso la quale lâ??autore riesca a deviare il flusso dellâ??energia, dopo che essa Ã" transitata dal contatore condominiale, verso gli impianti degli spazi ad uso esclusivo come il proprio appartamento, non si colloca allâ??interno dellâ??esercizio del potere dispositivo del quale ciascun condomino Ã" titolare, ma al di fuori di questâ??ultimo, come reso palese dal fatto che il risultato Ã" conseguibile solo attraverso modalità di deviazione dellâ??energia â?? ossia, attraverso una sottrazione â?? che non raggiunge affatto gli-spazi condominiali. Su un piano generale, infatti, la condotta appropriativa si realizza quando lâ??agente dia alla cosa una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni del suo possesso (v. già , Sez. U, n. 1 del 28/02/1989, Cresti, Rv. 181792 â?? 0, in motivazione): ciò che va inteso nel senso di un abuso rispetto al potere dispositivo del quale il soggetto Ã" titolare.

Pertanto, lâ??energia passata per il contatore condominiale eâ??, proprio per questo, ossia proprio per la destinazione assunta a servizio delle parti comuni, indisponibile ad un uso privato del condomino che non ne acquisisce lâ??autonomo possesso e che solo attraverso una condotta di sottrazione, la distrae a proprio esclusivo vantaggio.

La soluzione \tilde{A} " confermata dalla ricostruzione dottrinale secondo la quale le nozioni di possesso e detenzione sono illuminate dalle condotte descritte dalle fattispecie incriminatrici, ossia dalle condotte di appropriazione e di sottrazione.

In questa prospettiva, si Ã" osservato che, intanto bisogna ricorrere alla sottrazione per instaurare la signoria di fatto sulla cosa, in quanto: a) altri abbia la disponibilità materiale della stessa; b) lâ??autore non si trovi nella posizione di consentigli la materiale disponibilitÃ.

Ora, appunto, alla luce delle superiori considerazioni appare evidente che la condotta dellà??autore altera la destinazione condominiale dellà??energia elettrica impressa per effetto della sua registrazione ad opera del contatore.

La soluzione opposta sovrappone â?? erroneamente nella prospettiva penalistica qui rilevante â?? il dato della sottrazione che consente unâ??autonoma disponibilità dellâ??energia â?? prima non esistente â?? da parte del singolo condomino o locatario con il fatto che, essendo lâ??energia sottratta dopo che il contatore condominiale ha registrato il consumo, il costo finisce astrattamente per gravare sulla collettività dei condomini (e quindi pro quota anche sullâ??autore della sottrazione).

Ma questo profilo \tilde{A} " un posterius, estraneo alla individuazione dei tratti qualificanti della fattispecie e vale piuttosto ad individuare la persona offesa dal reato.

Peraltro, nel caso di specie, come si dirà subito infra, risulta che le imputate siano mere assegnatarie di alloggi di proprietà dellâ??ATER, titolare del rapporto contrattuale con lâ??ente erogatore dellâ??energia e, oltre che responsabile dellâ??uso dei beni comuni, destinatario della richiesta di pagamento per i consumi registrati.

Una volta ritenuto che si tratti di illecito non appropriativo, va del pari escluso che venga in rilievo una sottrazione di cose comuni quale delineata dallâ??abrogato art. 627 c.p. (e oggi, dallâ??illecito civile delineato dal D.Lgs. n. 7 del 2016, art. 4, comma 1, lett. b): â??il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, sâ??impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, salvo che il fatto sia commesso su cose fungibili e il valore di esse non ecceda la quota spettante al suo autoreâ?•).

E ciò innanzi tutto sul versante soggettivo, dal momento che, in difetto di ulteriori specificazioni, le ricorrenti risultano mere assegnatarie degli alloggi e non emerge alcun trasferimento del diritto di proprietà (che solo potrebbe valere ad attribuire loro la qualità di

comproprietarie, ai fini del menzionato illecito civile).

Ma anche nel caso del condomino, si osserva che allâ??applicabilità dellâ??illecito civile osta il rilievo, puntualmente sottolineato dalla dottrina che si Ã" occupata dellâ??art. 627 c.p., per il quale questâ??ultima fattispecie presuppone che lâ??agente non abbia la detenzione (nel senso che non si trovi nella materiale possibilità di disporre del bene oggetto di sottrazione), laddove, nel caso di specie, lâ??autore ha il potere di disporre dellâ??energia, in quanto servente gli impianti condominiali, e la sottrae in quanto, attraverso la condotta di sottrazione, acquisisce un potere dispositivo del quale prima era privo.

3. Ciò posto, il primo motivo del ricorso proposto nellâ??interesse dellâ?? I. Ã" inammissibile per manifesta infondatezza.

Posto che la questione dellâ??esatta identificazione della persona offesa assume rilievo solo in quanto si discuta di un reato procedibile a querela, Ã" sufficiente rilevare che la contestazione della circostanza aggravante della violenza sulle cose, ritenuta dai giudici di merito, trova smentita nella consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale (v., ad es., Sez. 4, n. 3339 del 22/12/2016 â?? dep. 23/01/2017, Rifici, Rv. 269013 â?? 0, in motivazione), lâ??esercizio della violenza sulle cose consiste in una qualsiasi manomissione atta a determinare quanto meno un mutamento della destinazione dâ??uso della cosa stessa: non eâ??, quindi, necessaria la rottura o la definitiva inservibilità del bene su cui Ã" stata esercitata la manomissione, essendo sufficiente che lâ??alterazione rimuova gli ostacoli posti dallâ??opera dellâ??uomo a difesa del bene in funzione del suddetto mutamento di destinazione.

- 4. Il terzo motivo del medesimo ricorso Ã" inammissibile, in quanto assertivamente e genericamente, senza confrontarsi in alcun modo con i dati istruttori, contesta la fruizione dellâ??energia elettrica e insiste nellâ??assenza di prova di una manomissione ad opera dellâ??imputata (ossia in un profilo privo di rilievo ai fini dellâ??auspicata esclusione della commissione del fatto, una volta dimostrato che lâ??appartamento assegnato alla donna era alimentato con lâ??allaccio abusivo al contatore condominiale).
- 5. Il quarto motivo del medesimo ricorso Ã" inammissibile, per lâ??assorbente ragione che la pena edittale prevista per il furto aggravato si colloca al di fuori dello spettro applicativo dellâ??art. 131 bis c.p..
- 6. Il primo motivo del ricorso proposto nellâ??interesse della D. Ã" inammissibile, per manifesta infondatezza.

Al netto delle questioni già esaminate supra e sottolineata lâ??assoluta genericità di formulazione della doglianza, deve solo aggiungersi che, in tema di furto di energia elettrica, lâ??aggravante della violenza sulle cose â?? prevista dallâ??art. 625 c.p., comma 1, n. 2, â?? Ã" configurabile anche quando lâ??allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dallâ??agente che si limiti a fare uso dellâ??allaccio

altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dellà??agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra lâ??autore della manomissione e il beneficiario dellà??energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sullà??elemento soggettivo. (Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Mariella, Rv. 278438 â?? 01).

7. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna di ciascuno delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2022

Campi meta

Massima : Commette un furto il condomino che con allaccio abusivo al contatore condominiale si impossessa dell'energia elettrica destinata ad impianti comuni.

Supporto Alla Lettura: Definizione: Il furto consiste nella sottrazione illegittima e dolosa della cosa altrui a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Il furto Ã" disciplinato dallâ??art. 624 c.p. e sanziona lâ??impossessamento della cosa mobile altrui attraverso la sottrazione del bene al soggetto detentore al fine di trarne profitto per sé o per altri. Circa lâ??elemento soggettivo, il furto Ã" reato a dolo specifico, in quanto richiede non solo la coscienza e volontà di sottrarre al detentore la cosa mobile altrui e di impossessarsene, ma altresì il fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto. A differenza del reato di truffa, il furto si concretizza in una??azione realizzata sul bene altrui contro o in assenza della volontA del titolare, che viene definitivamente spogliato della cosa detenuta. La carica offensiva del delitto di furto risiede, dunque, nella condotta di sottrazione lesiva della sfera del consenso del detentore del bene, con conseguente danno alla sua integritA patrimoniale. Ai fini della realizzazione del furto, non A" necessaria la manifestazione di una volontA contraria allâ??apprensione del bene, data per presunta anche nelle ipotesi in cui lâ??impossessamento avvenga fuori dalla sfera di controllo del detentore in maniera clandestina ovvero sfruttando la sua momentanea carenza di attenzione. Qualora il furto venga commesso mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa si ravvisa lâ??integrazione della fattispecie autonoma di reato di cui allâ??art. 624 bis c.p., introdotta dalla legge n. 128/2001, oggetto peraltro di una recente riforma che ha ulteriormente inasprito la pena originariamente prevista. La formulazione della norma in esame persegue lo scopo di estendere la tutela della sfera domestica alla sfera del domicilio penalisticamente inteso, assorbendo nella nozione di privata dimora, certamente più ampia e comprensiva di quella di abitazione, tutti quei luoghi non pubblici nei quali le persone si trattengono per compiere atti della loro vita privata ovvero attività di carattere culturale, professionale e politico. Con la sentenza n. 52117/2014, le Sezioni Unite sono nuovamente intervenute sulla questione del momento in cui si commette il reato di furto nei supermercati, affermando il principio secondo il quale superare le casse integra solamente il tentativo. Il furto con destrezza rappresenta un'aggravante del reato, che si verifica quando il ladro compie le azioni con particolari abilitÃ, astuzia o avvedutezza. $Ci\tilde{A}^2$ significa che la vittima viene sorpresa e non $\tilde{A}^{"}$ in grado di vigilare normalmente sull'oggetto in questione.